

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 113 del 31 Marzo 2022

OGGETTO: Proroga Tecnica affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino (LE)

CIG 6083059B14

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 / 2021, come modificata dal DGR 1903/2021, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE:

- in data 05/02/2016 è stato sottoscritto il contratto fra l’ex O.G.A. A.T.O. Provincia Lecce e l’A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.l. Axa S.r.l. (REP: N 7526/2016) per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino per un periodo di 72 mesi;
- ai sensi dell’art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.d. spetta all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, “*in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle*

autorità nazionali di regolazione settoriale”;

- l’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che “... *Il contratto di appalto ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di affidamento. La durata di cui sopra potrà essere prorogata, una sola volta, agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio dell’A.T.O. Provincia di Lecce (ora AGER), per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto*”;
- l’art. 1, comma 2, l. 146/1990 e s.m.d. individua come essenziali l’insieme delle prestazioni “... *per quanto concerne ... la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ...*”;
- l’art. 34, comma 23, c.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 ha espressamente stabilito l’applicabilità alla gestione dei rifiuti della disciplina dettata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, dall’art. 3 bis decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; questa prevede che le funzioni inerenti l’organizzazione dei suddetti servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe (per quanto di competenza), l’affidamento della gestione degli stessi e il relativo controllo “... *sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma ...*”;
- l’art. 2 della l. 481/1995 e s.m.d. ha istituito l’autorità Pubblica di Regolazione di Servizi di Pubblica Utilità, ridenominata in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dal comma 528 della l. 205/2017 e s.m.d.;
- l’articolo 1, comma 527, l. 205/17, dispone che “... *al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95 ...”;
- la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di “... *fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (lett. g) ... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h)*”;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha previsto che “... *sia necessaria l’introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di*

incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti ...” e di distinguere, nel caso di gestore non integrato “... gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti ...”;

- con la D.G.R. 2251 del 29/12/2021 la Regione Puglia ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, nel rispetto di quanto disposto da ARERA con deliberazione n. 363/R/RIF;
- il servizio di trasporto dei rifiuti di cui al contratto di appalto Rep N. 7526/2016 ha avuto inizio in data 4 Aprile 2016. La naturale scadenza del contratto, pertanto, è prevista per il 03 Aprile 2022;

DATO ATTO CHE:

- l'individuazione degli impianti di chiusura “minimi” nella Regione Puglia ha dato avvio ad una generale riorganizzazione dei flussi di trasporto dei rifiuti in uscita degli impianti di trattamento meccanico biologico e dagli impianti di produzione del CSS, verso le destinazioni finali;
- sono in corso i procedimenti amministrativi per la determinazione tariffaria degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire la continuità del servizio – pubblico ed essenziale – del trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino (LE), nelle more della compiuta riorganizzazione dei flussi e della determinazione tariffaria, nel rispetto della deliberazione ARERA 363/R/RIF;
- i tempi necessari per la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e, più in generale, della messa a regime della riorganizzazione dei flussi di trasporto, potrebbero rendere necessaria la prosecuzione del servizio di trasporto anche successivamente alla data del 03/04/2022, naturale scadenza del contratto di appalto Rep. 7526/2016 sottoscritto in data 05/02/2016 tra l'ATO-OGA Provincia Lecce e il soggetto aggiudicatario della gara di cui sopra, Castiglia S.r.l., capogruppo dell'ATI Castiglia S.r.l.-AXA S.r.l.;

VISTO

- la l. 481/1985 e s.m.d.;
- la l. 146/1990 e s.m.d.;
- il dl 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 e s.m.d.;
- la l. 205/2017;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;
- la D.G.R. n. 2251 del 29/12/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **DI STABILIRE** la proroga del contratto per appalto per l'affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciale e all'impianto CDR di Cavallino (LE) - CIG 6083059B14, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto di appalto Rep. 7526/2016, per un periodo di 6 mesi non prorogabile;
- **DI STABILIRE** che la proroga decorre dal 04/04/2022 e scade in data 03/10/2022;
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'A.T.I. Castiglia S.r.l.-A.X.A. Aziende per l'Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell'ambito unico regionale interessati dal servizio di trasporto dei rifiuti svolto dalla stessa A.T.I.
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali
- **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 31 Marzo 2022

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco GRANDALIANO